N. R.G. 164/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Domenico Bonaretti	Presidente
dott.ssa Caterina Apostoliti	Consigliere
dott. Lorenzo Orsenigo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. r.g. **164/2021** promossa

DA

ITALBEDIS SRL (P.IVA 02149930238) e **CAPITAL ACQUE SRL** (P.IVA 04157070964), elettivamente domiciliate in VIA PALESTRO, 6 – 20121 MILANO, presso lo Studio degli avv. LAMBERTO LAMBERTINI e avv. DAVIDE PACHERA, che le rappresentano e difendono come da delega in atti

IMPUGNANTI

CONTRO

CAP HOLDING SPA (P.IVA 13187590156), elettivamente domiciliata in PIAZZA DEL CARMINE, 4 – 27100 PAVIA presso lo Studio dell'avv. ALESSANDRO RAMPULLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti

IMPUGNATA

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI:

Per ITALBEDIS SRL e CAPITAL ACQUE SRL

Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria:

ALL'ESITO DEL GIUDIZIO RESCINDENTE:

- in accoglimento dei motivi di appello, accertare e dichiarare la nullità parziale del lodo deliberato a maggioranza dal Collegio Arbitrale, composto dal avv. Antonio Donvito, dalla prof.ssa avv. Francesca Benatti e dall.avv. Paolo Dalla Cagnoletta, in Milano il 21 ottobre 2020, nella parte in cui "*non accoglie le domande proposte dalle società Italbedis Srl e Capital Acque Srl dei confronti di Cap Holding SpA, […] accerta l'efficacia della clausola sino al 31 dicembre 2010, nonché l'esclusiva riconosciuta da Italbedis Srl a Cap Holding s.p.a. per lo svolgimento dell'attività sociale di Capital Acque Srl nella Regione Lombardia e pone a carico di Capital Acque S.r.l. e Italbedis Srl i 2/3 del compenso dovuto al Collegio Arbitrale, del costo della consulenza tecnica, delle spese del processo arbitrale*", per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione.
- rigettarsi le domande e le eccezioni formulate da Cap Holding S.p.A. nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello e rigettarsi altresì l'appello incidentale formulato dalla medesima in quanto infondato in fatto ed in diritto.

ALL'ESITO DEL GIUDIZIO RESCISSORIO:

- accertare e dichiarare la violazione, da parte di Cap Holding S.p.A., delle obbligazioni da quest'ultima assunte ai sensi del patto parasociale (*sub* doc. 1);
- accertare e dichiarare, in ogni caso, la violazione, da parte di Cap Holding S.p.A., degli obblighi di buona fede e correttezza nei rapporti intercorsi con Capital Acque ed Italbedis, sopra descritti;
- accertare e dichiarare la reiterazione di una condotta di concorrenza sleale, da parte di Cap Holding, nei termini sopra descritti ai danni di Capital Acque ed Italbedis;
- conseguentemente, condannare Cap Holding S.p.A. a risarcire Italbedis S.r.l. e Capital Acque S.r.l. dei danni subiti a causa del mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal patto parasociale sopra citato, ovvero a causa della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nei rapporti intercorsi con queste ultime, ovvero a causa della condotta di concorrenza sleale sopra descritta, nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito della consulenza tecnica d'ufficio.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

- rigettarsi le domande e le eccezioni formulate da Cap Holding S.p.A. nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello e rigettarsi altresì l'appello incidentale formulato dalla medesima in quanto infondato in fatto ed in diritto.

In ogni caso:

- porre a carico di CAP Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutte le spese e compensi inerenti e conseguenti al funzionamento della procedura arbitrale, con condanna della medesima al rimborso delle anticipazioni eventualmente poste a carico delle odierne appellanti;
- con vittoria integrale di compenso professionale e spese interamente rifuse, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA e accessori tutti come per legge.

In via istruttoria:

l'assunzione dei mezzi di prova già richiesti in sede arbitrale e qui di seguito riformulati, nonché, laddove ritenuta inutilizzabile in questa sede, la rinnovazione della CTU svolta nel corso del procedimento arbitrale, affidando al nominando consulente i medesimi quesiti assegnati dal Collegio Arbitrale all'Ing. Bagnato.

a. Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che nell'anno 2003, in seguito ad un invito inviato da Italbedis, si teneva una riunione presso gli uffici di Cap Holding S.p.A., nel corso della quale, il signor Fabio Massaro, in qualità di legale rappresentante di Italbedis, presentava al signor Graziano Musella, Presidente di Cap Holding, il progetto di cui al documento n. 14 che si rammostra al teste.

2) Vero che all'esito della riunione di cui al capitolo precedente il signor Graziano Musella, in qualità di legale rappresentante di Cap Holding, mostrava interesse per il progetto di sinergia illustrato da Italbedis. Esponga il teste, se ricorda, come si è svolta la riunione e l'esito della stessa.

3) Vero che alcune settimane più tardi dall'incontro di cui al capitolo 1 che precede, Graziano Musella, in qualità di legale rappresentante di Cap Holding, dichiarava al signor Fabio Massaro, in qualità di legale rappresentante di Italbedis, che il patto parasociale di cui al documento n. 1 che si rammostra al teste, avrebbe garantito la realizzazione del progetto di sinergia di cui al documento n. 14 che si rammostra al teste, in via esclusiva nel territorio della Lombardia.

4) Vero che nel dicembre 2005, il signor Graziano Musella, in qualità di Presidente di Cap Holding, a margine di una riunione del C.d.A., rappresentava al signor Fabio Massaro che Cap Holding S.p.A. avrebbe ceduto le quote ad un soggetto di fiducia di quest'ultima.

5) Vero che in occasione della riunione di cui al capitolo che precede, Graziano Musella rappresentava al signor Massaro che (i) le ragioni della decisione di uscire da Capital Acque erano di natura organizzativa, (ii) la cessione della quota avrebbe rappresentato una formalità senza nulla

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

modifica nei rapporti consacrati dal patto parasociale, (iii) tale determinazione non avrebbe influito sull'esecuzione e sullo sviluppo del progetto di sinergia tra le due società di cui ai documenti n. 14, ovvero sulla realizzazione degli obiettivi di cui alle linee programmatiche rappresentate nei documenti n. 15 e 16 che si rammostrano al teste.

6) Vero che nel dicembre 2005 e nel marzo 2006, il signor Graziano Musella, in qualità di legale rappresentante di Cap Holding S.p.A. confermava a Capital Acque e ad Italbedis, in persona del signor Fabio Massaro, che il progetto di sinergia tra Italbedis e Cap Holding di cui ai documenti n. 14, 15 e 16 che si rammostrano al teste, avrebbe avuto sviluppo anche dopo l'uscita di Cap Holding S.p.A. dalla compagine sociale di Capital Acque;

7) Vero che nel dicembre 2004, Legambiente, con Regione Lombardia, Università Politecnico e Università Bocconi, conferivano a Capital Acque il premio per l'innovazione tecnologica "Amica dell'ambiente"

riferito alla commercializzazione di prodotti che configuravano uno sviluppo sostenibile per l'ambiente.

8) Vero che nel periodo 2005-2006, Cap Holding inviava ai Comuni della provincia di Milano (di cui al doc. 28 che si rammostra al teste) la proposta commerciale di cui ai documenti n. 13 che si rammostra al teste.

9) Vero che nel dicembre 2004 e nel marzo 2006, Cap Holding si impegnava a dare esecuzione, unitamente ad Italbedis, per il periodo 2004-2007, alla realizzazione del progetto di cui al documento n. 16 che si rammostra al teste.

10) Vero che nel dicembre 2005 e nel marzo 2006, Cap Holding si impegnava a dare esecuzione, unitamente ad Italbedis, nel periodo 2005-2008, al piano di *business* di cui al documento n. 17 che si rammostra al teste.

11) Vero che in data 27.10.2004, Graziano Musella, in qualità di legale rappresentante di Cap Holding, inviava a Fabio Massaro, quale legale rappresentante di Italbedis, la lettera che si rammostra al teste di cui al doc. 18.

12) Vero che la settimana successiva all'invio della lettera di cui al capitolo che precede Graziano Musella, in qualità di legale rappresentante di Cap Holding confermava gli impegni assunti per l'esecuzione del piano di business di cui ai docc. 16 e 17 che si rammostrano al teste.

13) Vero che nel periodo 2006-2011, Cap Holding redigeva, pubblicava e diffondeva la rivista denominata "*Il tempo dell'Acqua*" di cui ai documenti n. 7, 8, 9, 10 11, che si rammostrano al teste.

14) Vero che successivamente al marzo 2006, all'oscuro di Italbedis e Capital Acque, Cap Holding contattava i Comuni ed enti territoriali di cui al capitolo 8 che precede, proponendo loro l'installazione delle Case dell'Acqua.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

15) Vero che successivamente al marzo 2006, all'oscuro di Italbedis e Capital Acque, Cap Holding contattava i Comuni ed enti territoriali di cui al capitolo 8 che precede, proponendo loro l'installazione delle Case dell'Acqua.

16) Vero che a decorrere da aprile 2006, all'oscuro di Italbedis e Capital Acque, Cap Holding formulava agli enti pubblici e privati contattati da Capital Acque nei mesi precedenti all'uscita dei Cap Holding da Capital Acque, le proposte commerciali di cui ai docc.12 e 13 che si rammostrano al teste.

17) Vero che le Case dell'Acqua sono edifici di 25/30 mq, costituiti da un dispositivo in grado di erogare acqua refrigerata e gasata, sia a temperatura ambiente che refrigerata.

18) Vero che nel periodo 2007-2011, Cap Holding ha installato, trasferito e gestito n. 110 Case dell'Acqua di tipologia corrispondente a quelle di cui al documento n. 15 che si rammostra al teste.

19) Vero che nel periodo 2007-2012, Cap Holding ha realizzato le Case dell'Acqua di cui all'elenco che si rammostra al teste sub doc. n. 28.

20) Vero che quello che si rammostra al teste sub documento n. 19 costituisce il listino prezzi delle Case dell'Acqua.

21) Vero che in data 23 dicembre 2003, Cap Holding in persona del signor Graziano Musella, da una parte, e il signor Stefano Pasquato, dall'altro, sottoscrivevano il contratto che si rammostra al teste sub doc. 1.

22) Vero che in data 16 novembre 2005 e in data 23 marzo 2006, Cap Holding in persona del signor Graziano Musella, da una parte, e il signor Stefano Pasquato, dall'altro, sottoscrivevano il rinnovo del contratto che si rammostra al teste sub doc. 1.

23) Vero che nel corso dell'anno 2001, Italbedis rifiutò di costituire una *partnership* imprenditoriale con Genia SpA, avente ad oggetto la commercializzazione e la diffusione dell c.d. Case dell'Acqua, ovvero dei dispositivi per il trattamento, l'erogazione e la refrigerazione dell'acqua, nei termini di cui al doc. 38 che si rammostra al teste.

24) Vero che nel gennaio/febbraio 2006, fu Cap Holding, in persona del Presidente Graziano Musella, ad individuare il signor Gianfranco Curti quale acquirente della quota di Cap Holding in Capital Acque e a pretendere che tale quota fosse acquistata da quest'ultimo.

25) Vero che nel settembre 2005, Cap Holding rilasciava garanzie fideiussorie a favore di BNL, a garanzia della linea di credito di euro 400 mila e della durata di 5 anni, concessa da quest'ultima a favore di Capital Acque.

26) Vero che nel maggio 2006, Italbedis rilasciava a favore di BNL la lettera di patronage che si rammostra al teste sub doc. 35.

27) Vero che nel mese di novembre 2007, il signor Fabio Massaro, per conto di Italbedis e di Capital Acque, contestava a Graziano Musella, in qualità di Vicepresidente di Cap Holding, la mancata

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

osservanza dell'obbligazione di esclusiva di cui al patto parasociale per aver installato Case dell'Acqua senza il coinvolgimento di Capital Acque ed Italbedis e chiedeva il risarcimento del danno.

28) Vero che contestualmente alla contestazione di cui al capitolo che precede, il signor Graziano Musella, per conto di Cap Holding, riconosceva che quest'ultima aveva violato il patto parasociale e prometteva che Cap Holding (i) avrebbe dato corretta esecuzione al progetto di sinergia imprenditoriale di cui al patto parasociale, (ii) avrebbe assunto misure idonee a garantire la riattivazione del progetto di sinergia imprenditoriale di cui al documento n. 14 che si rammostra al teste.

29) Vero che la contestazione di cui al capitolo 27 che precede veniva reiterata dal signor Fabio Massaro, per conto di Italbedis e di Capital Acque, nei confronti del Vicepresidente e del Presidente di Cap Holding nel febbraio 2008, nell'ottobre 2008 e nel giugno 2009.

30) Vero che in corrispondenza delle contestazioni di cui al capitolo che precede, il Vicepresidente di Cap Holding, Graziano Musella, riconosceva la fondatezza delle contestazioni e chiedeva al signor Fabio Massaro di pazientare, promettendo che il progetto imprenditoriale di cui al patto parasociale sarebbe stato ripristinato.

31) Vero che nell'estate 2012 e nell'inverno 2013, la contestazione di cui al capitolo 27 che precede veniva formulata da Fabio Massaro, per conto di
Capital Acque e di Italbedis, anche nei confronti del signor Ramazzotti, quale Presidente del CdA di Cap Holding.

32) Vero che all'uscita di Cap Holding dalla compagine sociale di Capital Acque, quest'ultima riceveva finanziamenti soci per euro 300 mila.

33) Vero che contestualmente al rinnovo dei patti parasociali e all'uscita di Cap Holding dalla compagine di Capital Acque, Graziano Musella, in qualità di legale rappresentante di Cap Holding, pretendeva che, da quel momento, Capital Acque: (a) sottoscrivesse il contratto di affidamento dei servizi di manutenzione ed installazione delle case dell'acqua alla società Tecna Srl riconducibile a Mario Burgazzi, (b) sottoscrivesse il contratto di servizi di cui sopra (**Doc. 1** – All. 21 bis che si rammostra al teste) e (c) affidasse l'incarico professionale di gestione della contabilità alla studio Bernoni.

34) Vero che contestualmente al rinnovo dei patti parasociali e all'uscita di Cap Holding dalla compagine di Capital Acque, quest'ultima sottoscriveva il contratto di servizi di cui sopra (doc. 21 bis che si rammostra al teste) e affidava l'incarico professionale di gestione della contabilità allo studio Bernoni.

Si indicano a testi i signori: Graziano Musella, Beniamino Bonardi, Davide Secondo Cutti, Gabriele Pozzi, Arturo Celentano, Franco Maria Cremonesi, Stefano Filippini, Flavio Massaro, Monica Pilenghi,

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

Andrea Montanari, dott. Giulio Tedeschi, Laura Valentini, Manfroni Michela, dott. Monti Massimiliano, Mario Burgazzi, Gianfranco Curti, Peresan Claudio, Giovanni Costanzo.

b. Si chiede inoltre di ammettersi CTU tecnico-contabile avente ad oggetto la quantificazione del danno subito da Italbedis e da Capital Acque, per effetto della condotta posta in essere da Cap Holding sopra descritta e, precisamente, sulla base della documentazione allegata dalle attrici e di quella in possesso di Cap Holding, oggetto della richiesta di esibizione di cui alla successiva lettera c):

(i) determinazione dei ricavi e degli utili conseguiti da Cap Holding nel periodo 2006-2012, per effetto dell'attività di gestione, installazione, manutenzione, fornitura, trasferimento dei dispositivi per la refrigerazione, l'erogazione e il trattamento dell'acqua, ovvero delle macchine del caffè;

(ii) determinazione dei ricavi e degli utili che avrebbe potuto conseguire Italbedis e Capital Acque in ragione della fornitura, installazione, manutenzione e gestione degli impianti e/o dei dispositivi per la refrigerazione, l'erogazione e il trattamento dell'acqua, ovvero delle macchine del caffè, installate e/o acquisite e/o fornite e/o trasferite e/o gestite e/o manutentate da Cap Holding nel periodo 2006-2012;

(iii) determinazione e quantificazione dell'indebitamento assunto da Capital Acque, alla data di uscita di Cap Holding dalla compagine sociale.

c. Si chiede infine che il Collegio voglia ordinare a CAP Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio:

(i) tutte le fatture emesse e ricevute negli anni da 2006 a 2012, relative all'attività di gestione, manutenzione e fornitura delle c.d. Case dell'Acqua;

(ii) tutti i progetti tecnici di installazione delle c.d. Case dell'Acqua attivate da Cap Holding negli anni da 2006 a 2012;

(iii) tutte le fatture ricevute negli anni da 2006 a 2012 in relazione all'attività di cui al sub (i);

(iv) tutti gli accordi sottoscritti negli anni 2006-2012 da Cap Holding con enti pubblici o privati per l'installazione e/o la gestione e/o la manutenzione e/o la fornitura delle Case dell'Acqua, ovvero dei dispositivi di erogazione, refrigerazione, trattamento dell'acqua, ovvero delle macchinette del caffè.

Si chiede che sia ammessa la prova per testi sui seguenti capitoli a prova contraria:

1. Vero che i distributori di acqua refrigerata denominati "*water coolers*" corrispondono ai refrigeratori ed erogatori denominati case dell'acqua fornite da Cap Holding.

2. Vero che i c.d. boccioni sono prodotti e commercializzati da soggetti diversi da Capital Acque ed Italbedis.

3. Vero che le c.d. case dell'acqua sono costituite da un involucro che ospita un refrigeratore, denominato *water cooler*, collegato alla rete idrica.

4. Vero che le c.d. case dell'acqua sono commercializzate da soggetti pubblici e privati ed installate sia in luoghi pubblici che privati.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

5. Vero che attualmente le c.d. case dell'acqua sono prodotte e commercializzate da Italbedis, Capital Acque, Celli SpA con sede in Via Casino Albini 605 47842 - S. Giovanni in Marignano, DKR drinkatering s.r.l. con sede in Via Achille Grandi, 18 20027 Rescaldina (MI), CEM Industries s.r.l. con sede in V. Pirano, 8 61010 Tavullia (PU), Blupura Srl con sede in F.lli Brancodi 56, Loreto (AN), Adriatica Acque con sede in Via Rubicone Destra, 1950, 47039 Savignano Sul Rubicone FC, Lorenzoni Srl con sede in via Cavour, 14 -02046 Magliano Sabina (RI), Culligan B.W Srl con sede in Via Gandolfi, 6 - 40057 Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO), BBTec Srl con sede in via Buonarroti 34, Tavagnacco (Udine), Ecoline Srl con sede in via Martoni 9/11, Forlì, Cellichemie di BWT ITALIA Srl, ProAcqua Group S.r.l. con sede in Via del Garda, 44 - 38068 - Rovereto (TN), GB COM Srl con sede in Via Ilaria Alpi 11/A - 25017 Lonato del Garda (Brescia).

6. Vero che le c.d. case dell'acqua e i "*water coolers*" sono installati presso piazze, parchi, scuole, impianti sportivi, centri commerciali, supermercati.

7. Vero che, attualmente, le c.d. case dell'acqua e i "*water coolers*" risultano installati presso:

Coop di Cervia (RA)
CONAD di San Giovanni in Persiceto
Coop di Monselice (RA)
Coop di Corticella (BO)
Coop di Salvano (VE)
Coop di Mestre (VE)
IKEA di Rimini
IKEA di Marghera
AeO di Cesenatico
Centro commerciale LE BEFANE di Rimini
Fioraio di Rimini
CONAD San Lazzaro di Savona
ALIPER provincia di Padova
IKEA di Carugate (MI)
IKEA di San Giuliano (MI)
Centro commerciale IL GLOBO di Busnago.

8. Vero che le c.d. case dell'acqua sono realizzate, installate e commercializzate da soggetti pubblici tra i quali: Hera, Romagna Acqua, Smat, Acea, Marche Multiservizi, Acegas, Acque del Chiampo, Medio Chiampo, Brianza Acque Spa, Metropolitana Milanese Spa, Smat, Acea, Romagna Acque, Publiacqua SpA, Cap Holding.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

9. Vero che il dispositivo *water cooler* è installato e collegato alla rete di acquedotto, fognaria ed elettrica.

10. Vero che i *water cooler* sono installati e commercializzati da soggetti sia pubblici che privati.

11. Vero che attualmente, la diffusione ed installazione dei *water cooler* viene effettuata, nella Regione Lombardia, dai seguenti soggetti pubblici: Brianza Acque Spa, Metropolitana Milanese Spa, Uniacque Spa di Bergamo, Cap Holding.

12. Vero che attualmente la diffusione ed installazione dei *water cooler* viene effettuata, dai seguenti soggetti pubblici:

Smat di Torino;

Acea di Roma;

Romagna Acque;

Consorzio Conami di Imola;

APS di Padova;

AMGA di Udine;

Iren.

13. Vero che i *water cooler* sono dispositivi collegati alla rete idrica ed installati nelle case dell'acqua, soggetti (i) ad interventi di manutenzione/sanificazione periodica ai sensi del DM 25/12 e delle norme di corretta prassi igienica di cui al Reg 852/04 CE, (ii) alla sanificazione dei circuiti dell'acqua naturale, dell'acqua gassata e delle parti a contatto con l'acqua erogata (iii) al controllo ed eventuale sostituzione della/e cartuccia/e filtro dell'acqua.

14. Vero che, dalla sua costituzione giuridica, Capital Acque svolge l'attività di cui al precedente capitolo 13.

15. Vero che le fotografie che si rammostrano al teste sub doc. 40 raffigurano le case dell'acqua installate da società del Gruppo Italbedis presso la Coop di Corticella (BO), presso la Conselice di Ravenna, presso Cervia, presso Mercatello sul Metauro (PU), presso Santa Giustina (RM).

16. Vero che le fotografie che si rammostrano al teste sub doc. 41 raffigurano i *water cooler* installati da società del Gruppo Italbedis nelle case dell'acqua di cui al capitolo che precede.

17. Vero che la fotografia che si rammostra al teste sub doc. 42 raffigura una casa dell'acqua installata da Cap Holding presso Cambiago (MI).

18. Vero che la fotografia che si rammostra al teste sub doc. 43 raffigura un water cooler installato all'interno della casa dell'acqua fornita da Cap Holding presso Cambiago (MI).

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

Si indicano a testi sui capitoli sopra riportati i signori Livio Busana, Valerio Suzzi, Manuel Giomaro, Massimo Di Crescenzo, Massaro Flavio, Alberto Sebastiani, Giovanni Costanzo, Laura Valentini e i testi indicati a prova diretta.

- Rigettarsi altresì le istanze istruttorie formulate da Cap Holding S.p.A. nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello in quanto inammissibili. Nella denegata ipotesi in cui le istanze istruttorie formulate da Cap Holding S.p.A. fossero ammesse, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta.

Per CAP HOLDING SPA

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO:

dichiarare inammissibile, se del caso anche ai sensi dell'art. 348, bis, co. 1, c.p.c., il gravame proposto da Capital Acque e Italbedis, per manifesta inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di appello, statuendo che lo stesso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 829 c.c. ovvero che "non ha una ragionevole probabilità di essere accolto"; per l'effetto provvedere nei modi di cui all'art. 348 ter c.p.c., con totale conferma del lodo arbitrale deliberato a maggioranza dal Collegio arbitrale il 21 ottobre 2020;

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:

rigettare comunque l'appello proposto da Capital Acque e Italbedis in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, con totale conferma del lodo arbitrale deliberato a maggioranza dal Collegio arbitrale il 21 ottobre 2020;

IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE E CONDIZIONATO:

in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da controparte nella fase rescindente, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto da Cap Holding s.p.a. e, in riforma del lodo arbitrale deliberato a maggioranza dal Collegio arbitrale il 21 ottobre 2020, accogliere le seguenti conclusioni, come rassegnate al termine del giudizio di primo grado e qui trascritte:

"IN VIA PRELIMINARE:

in rito:

- questa difesa eccepisce la competenza del Collegio Arbitrale (rituale) a decidere la presente causa per i motivi tutti, sopra esposti, individuando quale Giudice competente il Tribunale di Milano;

NEL MERITO

In via principale:

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

- accertare e dichiarare l'invalidità del patto parasociale e per l'effetto rigettare in toto tutte le domande ex adverso formulate siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra svolta, accertare e dichiarare l'inefficacia del patto parasociale e per l'effetto rigettare in toto tutte le domande ex adverso formulate siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;

In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra svolte, accertare l'insussistenza dell'inadempimento da parte di Cap Holding nei confronti di Capital Acque e Italbedis e per l'effetto rigettare in toto tutte le domande ex adverso formulate siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti.

In via ulteriormente subordinata:

− nel caso di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale e subordinata si contesta la modalità attraverso la quale controparte ha operato la quantificazione del danno".

IN OGNI CASO:

− con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i giudizi di primo grado e d'appello, nonché delle spese di consulenza tecnica di parte e d'ufficio, oltre Spese Generali 15%, CPA ed IVA come per legge, nonché rifusione anche del compenso del Collegio Arbitrale e delle spese del Lodo;

IN VIA ISTRUTTORIA:

-a) ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi, premessa l'espressione "Vero che":

1) i distributori d'acqua refrigerata (doc. 1 atto di controparte e doc. 7), denominati anche "water coolers" (c.d. boccioni dell'acqua), sono distributori d'acqua naturale o gasata che vengono istallati tipicamente in uffici, studi professionali e abitazioni;

2) i distributori d'acqua refrigerata (doc. 1 atto di controparte e doc. 7), denominati anche "water coolers" (c.d. boccioni dell'acqua), sono macchinari autonomi ossia che possono essere istallati anche in assenza di rete idrica, fognaria e elettrica;

3) l'attività per la commercializzazione viene effettuata esclusivamente da società private;

4) la distribuzione di prodotti commerciali come i distributori d'acqua refrigerata, (c.d. boccioni dell'acqua. doc. 1 atto di controparte e doc. 7), denominati anche "water coolers" risponde esclusivamente ad una attività di impresa con fini di lucro;

5) le case dell'acqua (doc. 6) sono delle moderne fontanelle e vengono tipicamente installate in luoghi pubblici o accessibili al pubblico (ad es. piazze e vie comunali, parchi ecc. e altri luoghi di pubblico incontro);

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

6) le case dell'acqua (doc. 6) sono manufatti istallati tipicamente in aree pubbliche (per lo più date in concessione dai comuni) e vi si può accedere solo negli orari e con i limiti previsti dal comune ove la casa dell'acqua è istallata;

7) le case dell'acqua (doc. 6) istallate da Cap Holding sono realizzate soltanto con partner pubblici della Regione Lombardia e principalmente con i comuni della provincia di Milano (doc. 8) ;

8) una casa dell'acqua (doc. 6) necessita per la sua istallazione di una rete di acquedotto, della rete di fognatura e di quella elettrica;

9) le case dell'acqua (doc. 6) , diversamente dai sistemi di water coolers sono soggette a periodici controlli igienico sanitari ogni mese, controlli che hanno consentito il rilascio della certificazione ISO 22000 per la sicurezza alimentare;

10)le case dell'acqua (doc. 6) sono soggette a periodici controlli effettuati da parte dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute), competente per territorio, affinché siano rispettati tutti i parametri in conformità con la normativa vigente;

11)le case dell'acqua (doc. 6) distribuiscono solo acqua di rete e la loro istallazione corrisponde ad un interesse pubblico non avendo fini commerciali ma unicamente quelli di valorizzare l'acqua dell'acquedotto al fine di precostituire un risparmio nel consumo di bottiglie d'acqua con evidenti ricadute sotto il profilo ecologico;

12) i distributori d'acqua refrigerata (doc. 1 atto di controparte e doc. 7), denominati anche “water coolers” sono beni commerciali diversi rispetto alle case dell'acqua;

13) i distributori d'acqua refrigerata (doc. 1 atto di controparte e doc. 7 atto di controparte), denominati anche “water coolers” sono prodotti che si rivolgono a clientele radicalmente diverse rispetto alle case dell'acqua.

Si indicano a testi:

- sui capitoli da 1 a 13 il sig. Sig. Massimo Chignola, domiciliato per l’esercizio delle funzioni presso la Società Amiacque S.r.l. con sede in (20142) Milano, via Rimini 34/36;
- inoltre ci si oppone sin d’ora all’ammissione di nuove istanze istruttorie di controparte, perché in ogni caso in contrasto con prove documentali agli atti ed ininfluenti ai fini decisori. Nella denegata ipotesi di ammissione anche parziale delle prove da dedursi ex adverso, si chiede sin d’ora di essere ammessi a prova contraria indicando i medesimi testi, con riserva di indicarne eventualmente anche altri.

Nell’interesse di Cap Holding il sottoscritto difensore si oppone all’ammissione dei capitoli di prova per testi sulle circostanze formulate nella memoria depositata telematicamente da parte avversa il giorno 9 maggio 2018 per tutti i motivi esposti da Cap Holding spa nella memoria di replica del 7 giugno 2018 che qui si devono intendere interamente ritrascritti.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche parziale delle prove da dedursi ex adverso, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi già citati nella memoria istruttoria e con il teste Graziano Musella domiciliato in Assago presso il Comune di Assago,via dei caduti n. 7.

Si chiede inoltre di essere ammesso alla prova contraria indiretta in ordine ai capitoli da 1 a 34, attraverso l'ammissione dei seguenti capitoli.

14) vero che il progetto imprenditoriale contenuto nei patti parasociale riguardava esclusivamente la commercializzazione dei boccioni dell'acqua e non delle case dell'acqua; 15) vero che il nuovo socio di Capital acqua sig. Gianfranco Curti venne indicato da Bluenergy e non da cap holding;

16) vero che in nessuna circostanza il sig. Graziano Musella intendeva modificare gli accordi una volta uscito dalla compagine di cap holding;

17) vero che il consiglio di amministrazione di cap holding mai autorizzo il suo presidente a prendere accordi commerciali successivi all'uscita dalla compagine sociale della stessa Capital acqua;

18) vero che mai cap holding formulava ai comuni proposte commerciali concorrenziali rispetto all'attività svolta da Capital acqua;

19) vero che mai il sig. Fabio Massaro contestava al sig. Graziano Musella la mancata osservanza dei patti parasociali in ordine alle istallazione delle case dell'acqua;

20) vero che mai il sig. Graziano Musella riconosceva di aver violato il patto parasociale e prometteva a Cap Holding avrebbe attivato misure idonee a porre rimedio all'inadempimento;

21) vero che mai il sig. Graziano Musella riconosceva di aver violato il patto parasociale e prometteva al sig. Massaro di ripristinare il patto parasociale;

22) vero che mai nessuna rimostranza in ordine al rispetto del patto parasociale venne effettuata al presidente di cap holding dott. Ramazzotti;

23) vero che all'uscita da capital acque il sig. Graziano Musella non pretese che capital acque sottoscrivesse il contratto di affidamento di servizi di istallazione e manutenzione delle case dell'acqua alla società tecna srl riconducibile a Mario Burgazzi e obbligasse capital acque ad affidare l'incarico professionale di tenuta della contabilità allo studio Bernoni ,

testi: Graziano Musella domiciliato in Assago presso il Comune di Assago,via dei caduti n. 7, sui capitoli: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23.

Si oppone inoltre alla domanda di risarcimento danni, non accettandone il contraddittorio, per violazione dei principi di buona fede, correttezza e concorrenza sleale trattandosi di domanda nuova, non presente nell'atto introduttivo e presentata per la prima volta nella memoria istruttoria.

Si chiede, se ritenuto necessario dalla Ecc.ma Corte d'Appello, disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del Collegio Arbitrale, e dei fascicoli di parte ove in possesso del Collegio Arbitrale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

IN FATTO E IN DIRITTO

ITALBEDIS SRL e CAPITAL ACQUE SRL hanno proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale deliberato dal Collegio arbitrale con sede in Milano, via Paolo Andreani n. 4, composto dall'avv. Antonio Donvito, dall'avv. prof. Francesca Benatti e dall'avv. Paolo Della Cagnoletta, con il quale, in data 21/10/2020, nell'ambito del procedimento arbitrale introdotto dalle odierni impugnanti contro CAP HOLDING SPA al fine dirimere una controversia insorta tra le parti con riguardo ad un patto parasociale sottoscritto in data 18/12/2003, poi rinnovato in data 16/11/2005, veniva così stabilito:

"*Il Collegio Arbitrale,*

I. accerta la deferibilità in arbitrato della controversia e la propria competenza a decidere;

II. Non accoglie le domande proposte dalle società Italbedis s.r.l. e Capital Acque s.r.l. nei confronti di Cap Holding s.p.a.; dichiara la validità della clausola di cui all'art. 9 dei Patti Parasociali, stipulati da Italbedis s.r.l. e Capital Acque s.r.l. il 18 dicembre 2003, accerta l'efficacia della clausola sino al 31 dicembre 2010, nonché l'esclusiva riconosciuta da Italbedis s.r.l. a Cap Holding s.p.a. per lo svolgimento dell'attività sociale di Capital Acque s.r.l. nella Regione Lombardia.

III. Respinge la domanda della convenuta di condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come infondata …";

<u>Vicende processuali</u>

1) Iralbedis s.r.l. – società all'epoca dei fatti *leader* in Italia nella produzione, manutenzione e gestione dei dispositivi e degli impianti di refrigerazione, erogazione e trattamento dell'acqua – e Cap Impianti s.p.a. (poi divenuta Cap Holding s.p.a.) – quale gestore della rete idrica dei Comuni della Provincia di Milano – avevano costituito la società Capital Acque s.r.l. (in cui Italbedis era titolare per il 40% del capitale sociale e Cap Impianti per il 60%) in modo da intraprendere un progetto incentrato sulla valorizzazione dell'acqua di rete, mediante la commercializzazione, presso il pubblico, di dispositivi tecnologici funzionali al trattamento dell'acqua commercializzati da Italbedis.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

Per dare avvio a tale progetto le parti, in data 18/12/2003, sottoscrivevano un patto parasociale, poi rinnovato in data 16/11/2005, che rispondeva all'intenzione dei soci di "*perseguire e continuare una gestione improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, finalizzata all'acquisizione di una sempre maggiore competitività della società Capital Acque s.r.l. sul mercato nazionale*" e il cui art. 10 conteneva una clausola compromissoria per arbitrato collegiale rituale di diritto.

2) In data 30/11/2017, con domanda di arbitrato e dichiarazione di nomina di arbitro, Italbedis e Capital Acque promuovevano il procedimento arbitrale nei confronti di Cap Holding, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti (quantificati in Euro 500.000,00 per Capital Acque ed in Euro 550.000,00 per Italbedis) a causa del mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal patto parasociale suddetto: deducevano, in particolare, che Cap Holding, dopo aver ceduto nel 2006 le quote di partecipazione in Capital Acque, realizzando diverse Case dell'Acqua in vari Comuni della Lombardia si sarebbe dedicata ad una stabile attività di diffusione delle apparecchiature già commercializzate da Capital Acque (e, quindi, oggetto del progetto di *business* all'epoca concordato con Italbedis) in violazione della clausola di esclusiva di cui all'art. 9 del patto parasociale e in violazione della buona fede contrattuale, affermando, inoltre, che Cap Holding, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011, aveva installato 110 Case dell'Acqua.

3) Con memoria difensiva e contestuale dichiarazione di nomina di arbitro, in data 18/12/2017, Cap Holding, costituendosi nel procedimento arbitrale e opponendosi alla domanda di Italbedis e Capital Acque, eccepiva l'incompetenza del Collegio arbitrale, in quanto l'erogazione dell'acqua corrisponde ad un interesse pubblico e quindi ad un diritto indisponibile; eccepiva l'inefficacia della clausola compromissoria di cui all'art.10 del patto parasociale, essendo quest'ultimo collegato al contratto sociale e non essendo Cap Holding dal 2006 più socia di Capital Acque; eccepiva l'invalidità della clausola rubricata "Esclusiva" di cui all'art. 9 del patto parasociale poiché diretta a limitare la concorrenza; eccepiva l'inefficacia del patto parasociale rispetto a Capital Acque in quanto terza; eccepiva l'inefficacia nei suoi confronti del patto parasociale per il fatto che dal 2006 Cap Holding non era più socia e che il tenore della clausola di cui all'art. 9 presupponeva la qualità di socio;

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

contestava l'inadempimento e l'attività di concorrenza, dovendosi considerare le Case dell'Acqua qualcosa di diverso dagli apparecchi refrigeratori prodotti da Italbedis; infine, contestava il lamentato danno sia per la sua arbitraria quantificazione sia per il fatto che la clausola di cui all'art. 9 riconosceva, comunque, a Cap Holding l'esclusiva sulla Lombardia.

4) Nel corso del procedimento arbitrale, in data 27/07/2018 veniva disposta CTU sui seguenti quesiti:

- *Descriva le caratteristiche degli erogatori EUROS e Refrigerette fabbricati da Italbedis ed installati da Capital Acque Srl e quelli installati nelle cd "Case dell'Acqua da CAP Holding nel periodo 2007-2012 in termini di processo tecnologico, di capacità produttiva e di know-how;*
- *Evidenzi le eventuali differenze tra gli erogatori [che saranno messi a disposizione dalle parti per eventuali test/prove] anche in termini di servizio reso all'utenza, quest'ultima in termini sia contrattuali che potenziali;*
- *Fornisca ogni elemento tecnico/commerciale nonché contabile utile alla valutazione del reclamato danno di Italbedis che sarà oggetto di eventuale valutazione separata, fatto salvo l'onere della prova incombente sulle parti"*

Veniva, inoltre, ammessa e assunta la prova testimoniale.

5) In data 21/10/2020, il Collegio arbitrale, con deliberazione a maggioranza e parere dissenziente dell'arbitro avv. Francesca Benatti, ha rigettato le domande delle parti attrici, ponendo il proprio compenso, il costo della CTU e le spese di lite per due terzi a carico di quest'ultime e per un terzo a carico della convenuta.

Il collegio arbitrale, in particolare:

- ha, anzitutto, ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta Cap Holding, escludendo che le Case dell'Acqua potessero considerarsi componenti del SII (sistema idrico integrato), in quanto "*al tempo della conclusione dei contratti di cui è causa le "Case dell'Acqua" non erano ancora apparse sul mercato, né vi era consapevolezza del ruolo che avrebbero successivamente assunto nella fornitura ai cittadini*" e le stesse fonti regolamentari e convenzionali le assoggettavano "*alla giustizia ordinaria e, dunque, arbitrale*";
- quanto alla clausola di esclusiva di cui all'art. 9, dopo aver rilevato che l'oggetto principale di tale previsione era il riconoscimento ad Italbedis del "*diritto di fornire in esclusiva a Capital*

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

Acque (ed il corrispondente obbligo di acquisto da parte di quest'ultima) i distributori di acqua refrigerata, i distributori di caffè e le relative capsule", ha osservato che la clausola si articolava in tre parti: "*la prima relativa alla fornitura in esclusiva a favore di Italbedis s.r.l. ed a carico di Capital Acque s.r.l. (ndr. i primi due commi e prima parte del terzo); la seconda relativa all'impegno assunto dalle parti di svolgere l'attività sociale soltanto nell'ambito della Capital Acque s.r.l. (ndr. la seconda parte del terzo comma) e la terza, all'esclusiva dell'attività sociale riconosciuta a Cap Holding nella Regione Lombardia (ndr. la parte finale del terzo comma)*"; ha sottolineato che tale clausola aveva la "*funzione di rafforzare la collaborazione tra le due imprese, da un lato, imponendole di svolgere l'attività sociale insieme, dall'altra, limitando la libertà di concorrenza di Capital Acque s.r.l., con il riconoscimento della citata esclusiva a vantaggio di Italbedis s.r.l.*"; inquadrando così tale clausola "*nell'ambito di quelle limitative la concorrenza oggetto dell'art. 2596 c.c.*", ne ha evidenziato la validità, salvo che per il requisito della durata (che veniva retrodatata al 31/12/2010 a fronte della più lunga scadenza del 31/12/2050 prevista nel patto parasociale);

- ha, poi, analizzato l'ultima parte della clausola in questione, in cui le parti avevano stabilito che "*Italbedis s.r.l. si impegna a concedere a CAP Impianti s.p.a. l'esclusiva dell'attività sociale a soggetti pubblici od a partecipazione pubblica (ex municipalizzate) ed ai privati nella regione Lombardia*", e, richiamati i criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., ha ritenuto che con tale espressione le parti "*abbiano voluto riconoscere a Cap Impianti detta esclusiva nella Regione Lombardia altrimenti riservata in Italia e all'estero a Capital Acque*"; ha aggiunto che, "*se, per ipotesi, s'intendesse il significato della clausola nel senso voluto dalle attrici e cioè che, anche in Lombardia, Cap Holding avrebbe dovuto svolgere l'attività sociale solo attraverso Capital Acque, la precisazione sarebbe stata superflua, posto che già le parti si erano obbligate a svolgerla nell'ambito della partecipata*"; ha rilevato, inoltre, che "*riservare i vantaggi solo a Italbedis (ed a Capital Acque) e gli oneri a CAP Holding sarebbe stato incoerente con lo spirito di collaborazione che permeava l'azione delle due società […]*"; che, peraltro "*ciò non esclude che CAP Holding, nel perseguimento in Lombardia dell'attività sociale potesse rifornirsi presso Italbedis dei refrigeratori o collaborasse con Capital Acque, circostanza che, peraltro, è stata accertata dalla consulenza tecnica del perito*".

In ogni modo, ferma tale interpretazione, il Collegio arbitrale ha anche rilevato, da un lato, che le risultanze della prova testimoniale non avevano consentito di raggiungere la prova dei

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

denunciati inadempimenti da parte di Cap Holding nel periodo di vigenza della clausola (sino al 31/12/2010) e che, dall'altro, le prove documentali non avevano dato conferma dell'assunto delle attrici.

Infine, con riferimento alla CTU, ha rilevato che da essa si poteva apprendere che all'epoca "*i refrigeratori prodotti da Italbedis erano macchine euros 50/80 che non sarebbero potute essere utilizzate nelle Case dell'Acqua*"; che le altre valutazioni svolte dal CTU non erano pertinenti; che, peraltro, il CTU aveva riscontrato che nella Casa dell'Acqua installata nel 2013 da CAP Holding nel Comune di Besate era stato utilizzato un refrigeratore Euros 300 di produzione Italbedis e fornito da Capital Acque.

Per contro, l'arbitro prof. Francesca Benatti esprimeva opinione dissenziente e, contestando l'interpretazione fornita dal Collegio arbitrale della clausola di cui all'art. 9, sosteneva che il collegio arbitrale avesse omesso di considerare quanto riportato nella prima parte della clausola, ossia che "*le parti si obbligano reciprocamente a svolgere l'attività sociale soltanto nell'ambito della società stessa*"; osservava che all'epoca l'interesse delle parti era focalizzato ad avviare un'operazione economica proprio in Lombardia (come previsto dal *Business Plan* di Capital Acque per gli anni 2005 – 2008); rilevava che il riferimento ai distributori di acqua (*water coolers*) doveva ricomprendere anche le Case dell'Acqua e che il CTU aveva riscontrato la piena compatibilità tra i due beni; che di questo il collegio non aveva tenuto conto, così come del fatto che il CTU aveva individuato in n. 83 le Case dell'Acqua realizzate da CAP Holding tra il 2007 e il 2012 (circostanza questa ritenuta dal collegio inattendibile e non confermata dalla prova orale).

6) A seguito del rigetto delle proprie domande, Italbedis e Capital Acque hanno impugnato, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., il suddetto lodo, deducendo quali motivi:

6.1) la "nullità ex art. 829 co. 3 c.p.c. per violazione delle regole di diritto, precisamente violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss c.c. con riguardo alla clausola 9 del patto parasociale";

6.2) la "nullità ai sensi degli artt. 829 co. 1 n. 5 e 823 n. 5 c.p.c. per assenza di motivazione";

6.3) la nullità del lodo in quanto contenente "disposizioni contraddittorie ai sensi dell'art. 829 n. 4 c.p.c. (formulazione ante d.lgs. n. 40 del 2006) ovvero ai sensi dell'art. 829 n. 11 c.p.c.";

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

6.4) la “nullità ex art. 829 co. 1 n. 12 c.p.c. per l’omesso pronuncia sulla domanda risarcitoria fondata sulla violazione dei principi di buona fede e correttezza. Violazione delle regole di diritto, precisamente dell’art. 2557 c.c.”;
6.5) la “nullità ex art. 829 co. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 246 c.p.c.; nullità ex art. 829 co. 1 n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio; nullità del lodo ai sensi degli artt. 829 co. 1 n. 5, n. 11 e 823 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova, ovvero per insanabile illogicità”;
6.6) la “nullità ex art. 829 co. 3 c.p.c. per violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e nullità ex art. 829 co. 1 n. 9 per violazione del principio del contraddittorio”;
6.7) la “nullità ai sensi degli artt. 829 co. 1 n. 5 e 823 n. 5 c.p.c., per assenza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di concorrenza sleale”.

7) Cap Holding, costituendosi nel presente giudizio, ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza di ciascuno dei motivi di impugnazione dedotti dalle controparti, sottolineando, in generale, come gli stessi fossero volti ad ottenere “un nuovo esame, non consentito, nel merito, dell’intera questione giuridica, nonché dei fatti come già accertati dal collegio Arbitrale” e segnalando che “ciò che in realtà gli appellanti lamentano non è una vera e propria violazione di diritto ma un’interpretazione della portata della clausola del patto parasociale difforme da quella auspicata e voluta”, ma “tale operazione di riesame nel merito, però, rimane preclusa, proprio per la portata limitata dei motivi di appello del lodo arbitrale, che giurisprudenza e dottrina hanno assimilato al giudizio per Cassazione, non a caso parlando appunto di “appello limitato” (Cass. Civ. n. 13511/2007)”
Cap Holding ha, inoltre, proposto impugnazione incidentale condizionato ex art. 343 c.p.c. deducendo quali motivi di impugnazione:
- l’“illegittimità del lodo emesso dal Collegio Arbitrale il 21 ottobre 2020 nella parte in cui ritiene rimettibile in arbitri il preteso accordo limitativo della concorrenza”;
- l’“illegittimità del lodo emesso dal Collegio Arbitrale il 21 ottobre 2020 nella parte in cui ritiene efficace la clausola compromissoria”.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, la proposta impugnazione deve considerarsi inammissibile, con conseguente conferma del lodo impugnato per i seguenti motivi.

8) Appare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere *errores in iudicando* e *errores in procedendo* entro i confini dettati della norma suddetta. Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma. Di conseguenza, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium* (*ex multis*, Cass. 11/06/2004 n. 11091). A tale riesame subordinato di merito è ammissibile pervenire solo se sia risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente quanto accade con il ricorso per cassazione *ex* art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo e i motivi dedotti devono essere esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.
Fatta tale premessa e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi la presente impugnazione, si esamineranno di seguito i singoli motivi di impugnazione proposti avverso il lodo per cui è causa.

9) Con il primo motivo di impugnazione, Italbedis e Capital Acque hanno censurato il lodo sotto il profilo della nullità *ex* art. 829, co. 3 c.p.c. lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riguardo alla clausola n. 9, in quanto "pur

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

richiamando gli artt. 1362 e 1363 c.c., il Collegio (a maggioranza) ha violato, ovvero non ha dato applicazione ai principi giuridici codificati in tali disposizioni", avendo trascurato che "assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. sez. I - 02/07/2020, n. 13595)".

Pertanto, secondo le impugnanti, posto che la Regione Lombardia costituiva il prioritario ambito territoriale di Capital Acque, il Collegio non avrebbe potuto considerare tale Regione come eccezione alla regola. Seppur vero che "le parti precisavano – nell'interesse di Cap Holding, l'allora socio di maggioranza di Capital Acque - che Italbedis avrebbe riconosciuto a Cap Holding l'esclusiva dell'attività sociale nella Regione Lombardia […] tale attività (per l'appunto nella Regione Lombardia) avrebbe dovuto essere svolta da Cap Holding sempre per il tramite di Capital Acque che era il veicolo attraverso il quale le parti si erano impegnate a realizzare tale attività". Dunque, la precisazione contenuta nell'art. 9, indicherebbe soltanto che Italbedis non avrebbe potuto costituire altre sinergie con soggetti diversi da Cap Holding per l'esercizio dell'attività oggetto del patto parasociale nell'ambito della Regione Lombardia.

Le parti impugnanti hanno censurato, poi, il lodo nella parte in cui, sotto il profilo dell'esclusiva merceologica, non ha ricompreso le Case dell'Acqua tra i prodotti "*water cooler*" riservati al primo comma all'esclusiva in favore di Italbedis.

In definitiva, concludono le impugnanti, "ai sensi dell'art. 9 del patto parasociale, Cap Holding non poteva svolgere autonomamente o comunque direttamente, nell'ambito della Regione Lombardia, alcuna "*attività di promozione, vendita, installazione, noleggio e manutenzione di apparecchiatura destinata alla purificazione, filtraggio, refrigerazione, erogazione e gasificazione di acqua e di altri liquidi destinati all'alimentazione umana*". Tale attività doveva essere riservata esclusivamente a Capital Acque nell'ambito di tutto il territorio lombardo. Questa non costituisce una delle interpretazioni possibili, bensì l'unica applicabile".

L'impugnata Cap Holding ha contestato l'ammissibilità di tale motivo di impugnazione "in quanto si limita a proporre una diversa interpretazione dell'art. 9 del patto parasociale, nella accezione più conveniente per le impugnanti, senza però specificare in che modo gli arbitri abbiano in concreto violato i canoni ermeneutici, traducendosi l'impugnazione proposta, all'atto pratico, in sostanza, nella richiesta di un nuovo inammissibile accertamento sui fatti";

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

ha, inoltre, osservato come, in ogni caso, interpretando la clausola in questione ai sensi dell'art. 1362 c.c., "nessun dubbio può essere ingenerato sulla reale volontà delle parti, ovverosia di consentire a Cap Impianti (ora Cap Holding) lo svolgimento dell'attività sociale nella regione Lombardia, senza vincoli"; ha richiamato, infine, le conclusioni del CTU secondo cui "le case dell'acqua fossero beni pressoché sconosciuti all'epoca della collaborazione fra Italbedis e CAP"

9.1) Tale primo motivo di impugnazione deve ritenersi inammissibile.

Le impugnanti, infatti, lamentando la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto *ex* art. 829 co. 3 c.p.c., e in particolare degli artt. 1362 e ss. c.c., intendono introdurre, inammissibilmente, il riesame di questioni di merito già adeguatamente decise del Collegio arbitrale, e, ciò, semplicemente prospettando una diversa interpretazione della clausola n. 9 in un senso più favorevole per le parti impugnanti.

Peraltro, posto che gli arbitri hanno fornito una loro interpretazione della clausola in questione, che costituisce il punto essenziale di contrasto tra le parti, questo collegio, quale giudice dell'impugnazione, può solo valutare se sia stata fornita una motivazione adeguata circa le regole di diritto richiamate ed il percorso logico seguito dagli arbitri.

Ebbene, nel caso concreto, deve ritenersi che gli arbitri si siano ampiamente soffermati sull'interpretazione dell'art. 9 avvalendosi, a tale scopo, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. ed esplicitando tramite una chiara e analitica motivazione il ragionamento adottato.

Gli arbitri hanno affermato, infatti, come "*Punto centrale della controversia [sia] l'interpretazione e l'applicazione della clausola di cui all'Art. 9 – Esclusiva, dei Patti Parasociali stipulati tra Italbedis s.r.l. e Cap Impianti s.p.a. ora Cap Holding s.p.a., […] detta clausola stabilisce che: "Le parti riconoscono in favore della società Italbedis Srl la fornitura in esclusiva dei distributori di acqua refrigerata, (sistemi di filtrazione, water coolers) e dei distributori di caffè e relative capsule.*

Il prezzo di trasferimento dei refrigeratori forniti da Italbedis sarà retto dalla clausola del "cliente più favorito", nel senso che Italbedis S.r.l. s'impegna fin da ora a praticare alla società Capital Acque S.r.l. le condizioni di prezzo più convenienti, rispetto a quelle praticate ai propri clienti in portafoglio. La convenienza di tali prezzi dovrà essere comprovata attraverso la comparazione di altri fornitori presenti sul mercato alla stipula del contratto.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

Il prezzo di trasferimento dei refrigeratori sarà ancorato a quello praticato al momento della firma del contratto. La società Italbedis S.r.l., peraltro, potrà variare tali prezzi, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in funzione della variazione documentata dei principali fattori della produzione. L'onere di comprovare la convenienza dei prezzi rispetto al mercato e delle variazioni intervenute di cui sopra si applicherà anche ai pezzi di ricambio. Le parti si obbligano reciprocamente a svolgere l'attività sociale soltanto nell'ambito della società stessa, in modo particolare Italbedis s.r.l. si impegna a concedere a Cap Impianti l'esclusiva dell'attività sociale a soggetti pubblici od a partecipazione pubblica (ex municipalizzate) ed ai privati nella regione Lombardia".

Gli arbitri hanno, quindi, sottolineato come tale clausola, benché "*si inserisc[a] nell'ambito dei Patti Parasociali convenuti da Italbedis s.r.l. e Cap Holding s.p.a. per disciplinare l'esercizio dei poteri amministrativi delle due società in quanto socie della Capital Acque s.r.l. e limitare la facoltà di disporre delle proprie quote*", abbia carattere peculiare in quanto "*l'esclusiva della vendita dei prodotti di Italbedis è l'oggetto principale dell'art. 9 cit.*", dato che le parti, e in particolare Cap Holding, hanno riconosciuto ad Italbedis s.r.l. il diritto di fornire in esclusiva a Capital Acque (ed il corrispondente obbligo di acquisto da parte di quest'ultima) i distributori di acqua refrigerata […]"; proseguendo, hanno segnalato che la clausola si articola in tre parti: "*la prima relativa alla fornitura in esclusiva a favore di Italbedis s.r.l. ed a carico di Capital Acque s.r.l. (ndr. i primi due commi e prima parte del terzo); la seconda relativa all'impegno assunto dalle parti di svolgere l'attività sociale soltanto nell'ambito della Capital Acque s.r.l. (ndr. la seconda parte del terzo comma) e la terza, all'esclusiva dell'attività sociale riconosciuta a Cap Holding nella Regione Lombardia (ndr. la parte finale del terzo comma)*" e dunque come essa abbia "*l'evidente funzione di rafforzare la collaborazione tra le due imprese, da un lato, imponendole di svolgere l'attività sociale insieme, dell'altra, limitando la libertà di concorrenza di Capital Acque s.r.l., con il riconoscimento della citata esclusiva a vantaggio di Italbedis s.r.l.*" e possa essere inquadrata "*nell'ambito di quelle [clausole] limitative della concorrenza oggetto dell'art. 2596 c.c.*".

Ciò posto, si sono poi soffermati sull'interpretazione dell'ultima parte del terzo comma della clausola, ossia quella relativa alla circostanza se Cap Impianti (ora Cap Holding) fosse o meno libera di svolgere l'attività sociale nella Regione Lombardia e, applicando l'art. 1362 c.c. e l'art. 1363 c.c., hanno concluso nel senso che "*le parti abbiano voluto: i) attribuire alla*

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

Italbedis il diritto di fornire in esclusiva a Capital Acque i distributori di acqua refrigerata […]; ii) obbligarsi reciprocamente a svolgere l'attività sociale nell'ambito della società stessa […]; iii) concedere a Cap Impianti l'esclusiva dell'attività sociale a soggetti pubblici od a partecipazione pubblica (ex municipalizzate) ed a privati nella Regione Lombardia".

Quanto poi all'esclusiva merceologica, hanno escluso che essa potesse estendersi anche alla c.d. Case dell'acqua, in quanto tale estensione "*violerebbe l'obbligo di determinatezza dell'attività richiesta dall'art. 2596 c.c.*".

Quanto alla zona di proiezione dell'esclusiva dell'attività sociale, hanno ritenuto come apparisse chiaro "*dalle parole utilizzate*" che "*le parti abbiano voluto riconoscere a Cap Impianti detta esclusiva nella Regione Lombardia, altrimenti riservata in Italia ed all'estero a Capital Acque*"; hanno, poi, opportunamente chiarito come tale interpretazione della clausola risponda anche "al senso logico" ed alla "comune intenzione delle parti", per il fatto che se, come sostenuto dalle impugnanti, "*Cap Holding [avesse] dovuto svolgere l'attività sociale solo attraverso Capital Acque, la precisazione sarebbe stata superflua, posto che già le parti si erano obbligate a svolgerla nell'ambito della partecipata"*; che, inoltre, solo assicurando a Italbedis la vendita in esclusiva dei refrigeratori, da un lato, e a Cap Holding l'esclusiva dell'attività sociale in Lombardia, dall'altro, la logica della clausola sarebbe stata coerente con "*lo spirito di collaborazione che permeava l'azione delle due società*".

Da tale *excursus* appare evidente come, a prescindere da ogni valutazione sull'esito dell'attività di interpretazione negoziale svolta, la motivazione testè richiamata dia conto del corretto ricorso degli arbitri ai canoni di interpretazione contrattuale, applicati in modo adeguato ed articolato, sì da non potersi ravvisare né l'asserita assenza di motivazione né la violazione degli artt. 1362 c.c., avendo gli arbitri proceduto a ricostruire in maniera scrupolosa la volontà dei contraenti.

10) Con il secondo motivo di impugnazione, le impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo per assenza di motivazione, ai sensi degli artt. 829, co. 1, n. 5 e 823 n. 5 c.p.c., in quanto "Il Collegio […] nell'escludere l'assimilazione, da un punto di vista tecnologico, della Case dell'Acqua con i *water cooler*, ha implicitamente disatteso gli accertamenti scientifici svolti dal CTU, senza offrire alcuna motivazione al riguardo".

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

L'impugnata Cap Holding ha contestato l'assenza di motivazione di cui a tale secondo motivo di impugnazione per il fatto che "il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 5 stesso codice, sia ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, tale da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione";

10.1) La doglianza di cui a tale motivo non è condivisibile.

Invero, come ricorda la Suprema Corte, "*In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione*" (Cass. 18/05/2018 n. 12321).

Per contro, nel caso di specie, gli arbitri, dopo aver richiamato le parti della perizia di interesse, hanno esplicitato, *expressis verbis*, le ragioni per cui, con riguardo alla data a partire dalla quale le Case dell'acqua sono apparse sul mercato, si sono discostati dalle conclusioni del consulente affermando che, rispetto a tale profilo, le "*osservazioni del perito [risultino] inattendibili, oltre che fuori tema rispetto ai quesiti posti, nonché contraddette dalle prove testimoniali*".

11) Con il terzo motivo di impugnazione, le impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo, ai sensi degli artt. 829, n. 4 c.p.c. nella sua formulazione *ante* D.lgs. 40/2006, ovvero ai sensi dell'art. 829, n. 11 c.p.c., poiché "le statuizioni contenute nel dispositivo e nella parte motiva del lodo sono tra loro inconciliabili, in quanto palesemente contraddittorie".

Secondo le impugnanti, il Collegio arbitrale, in particolare, dopo aver "accertato la sussistenza, a favore di Cap Holding, del diritto di esercitare in via esclusiva l'attività di Capital Acque nella Regione Lombardia", avrebbe altresì affermato che ciò "non esclude che Cap Holding nel perseguimento in Lombardia dell'attività sociale potesse rifornirsi presso Italbedis dei refrigeratori o collaborasse con Capital Acque", incorrendo in una contraddizione evidente, poiché "la sussistenza di un diritto di esclusiva a favore di Cap Holding avrebbe

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

comportato il divieto – e non certo la possibilità – per Capital Acque ovvero per Italbedis di esercitare l'attività d'impresa nel territorio lombardo".

L'impugnata Cap Holding ha contestato la ricorrenza del vizio di disposizioni contraddittorie lamentata dalle impugnanti con il terzo motivo.

11.1) La doglianza di cui a tale motivo è del tutto infondata.

In primo luogo, giova rammentare che l'impugnazione sulla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una "*impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale*" (da ultimo, *ex multis*, Cass. 05/02/2021 n. 2747), restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dal Collegio arbitrale. Ed invero, l'art. 829 c.p.c. n. 11, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze, dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto "*quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione*" (*ex multis*, Cass. 14/03/2006 n. 5466).

Ciò posto, nel caso di specie, gli arbitri, dopo aver ribadito che le parti, con la clausola n. 9, avevano voluto riconoscere a Cap Holding l'esercizio in esclusiva dell'attività sociale in Lombardia, hanno semplicemente osservato che quest'ultima, in forza di detta previsione, nell'ambito di tale esclusiva e in ragione della propria autonomia contrattuale, si sarebbe potuta rivolgere, per l'acquisto di refrigeratori, sia ad Italbedis che ad altri fornitori: circostanza, la prima, peraltro, concretamente verificatesi, come è emerso dall'accertamento effettuato dal CTU in data 19.12.2018, il quale ha appurato che la Casa dell'acqua installata nel 2013 nel comune di Besate utilizzasse un refrigeratore prodotto da Italbedis. Il riconoscimento di tale facoltà in capo a Cap Holding non si pone certo in contraddizione con il riconoscimento dell'esclusiva sulla Regione Lombardia a favore della stessa.

Pertanto, non è dato cogliere la lamentata contraddizione dovendosi anzi ritenere del tutto coerente la motivazione degli arbitri censurata dalle parti impugnanti.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

12) Con il quarto motivo di impugnazione, le impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo, *ex* art. 829 co. 1 n. 12 c.p.c., nella parte in cui il Collegio ha omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria per violazione del divieto di concorrenza, non avendo quest'ultimo tenuto conto del divieto per il socio uscente titolare di maggioranza qualificata di astenersi dall'esercizio della medesima attività di impresa in base all'applicazione analogica dell'art. 2557 c.c. che è espressione del principio di buona fede.

L'impugnata Cap Holding ha lamentato la confusa esposizione di tale quarto motivo ed ha evidenziato che gli Arbitri hanno escluso la ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 2557 c.c., dichiarando espressamente, nella parte motiva del lodo, alla pag. 20, punto n. 81, come "…nessuna prova è stata allegata al riguardo con riferimento alla condotta della convenuta".

12.1) Anche la doglianza di cui a tale motivo è infondata.

Il Collegio Arbitrale ha, infatti, affermato che "*scrutinando […] la clausola sotto la lente dell'art. 2557 c.c., norma che, in caso di cessione di azienda – intesa, per ipotesi, come equivalente alla cessione delle quote sociali – impone al cedente di astenersi dall'iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dell'azienda ceduta, resta il fatto che nessuna prova è stata allegata al riguardo con riferimento alla condotta alla convenuta*".

Di conseguenza, il Collegio, lungi dall'incorrere nel vizio di omessa pronuncia e potendo eventualmente ravvisarsi un implicito assorbimento, ha ritenuto tale domanda non meritevole di accoglimento in quanto non sorretta da idonei elementi di prova relativamente all'attività di concorrenza asseritamente svolta da Cap Holding in pretesa violazione del patto parasociale.

Inoltre, il Collegio Arbitrale ha sottolineato come "*quanto all'esclusiva merceologica, l'interpretazione letterale della clausola contenuta nella prima parte dell'art. 9 esclude che essa possa estendersi a beni diversi da quelli ivi elencati e quindi alle c.d. case dell'acqua estensione che violerebbe l'obbligo della determinatezza dell'attività richiesta dall'art. 2596 c.c.*", ritenendo in tal modo che l'attività svolta da Cap Holding (*id est*, l'installazione delle Case dell'acqua) fosse profondamente diversa da quella descritta nell'oggetto sociale di Capital Acque e Italbedis.

Pertanto, secondo gli arbitri, non solo non poteva ritenersi raggiunta la prova circa la condotta di concorrenza sleale tenuta da Cap Holding, ma l'attività da questa espletata non rientrava nemmeno nel novero di quelle esercitate dalle odierne impugnanti.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

13) Con il quinto motivo di impugnazione, le impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo *ex* art. 829 co. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 246 c.p.c., *ex* art. 829 co. 1 n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio, *ex* artt. 829 co. 1 n. 5, n. 11 e 823 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova, ovvero per insanabile illogicità, avendo il Collegio "ritenuto incapace a testimoniare il signor Flavio Massaro, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.", in quanto portatore di un interesse concreto nella causa, dato il suo ruolo di amministratore delegato di Italbedis. Secondo le parti impugnanti tale ipotesi di incapacità a rendere testimonianza non sarebbe configurabile nel caso di specie, in quanto gli arbitri, errando, avrebbero omesso di considerare che "il signor Flavio Massaro non era affatto il legale rappresentante in persona del quale la società agiva in giudizio".

L'impugnata Cap Holding ha contestato tale motivo di impugnazione rilevando che la mancata ammissione di un teste (di cui, nel caso, era stata diffusamente motivata l'incapacità) non configura violazione del contraddittorio.

13.1) Tale motivo di impugnazione è del tutto infondato.

L' assunto posto a base di detto motivo di impugnazione risulta, infatti, smentito dalla documentazione allegata anche nel presente giudizio dalle parti impugnanti (docc. 25 e 26 di Italbedis e Capital Acqua), dalla quale emerge la qualifica ricoperta dal Sig. Flavio Massaro che, insieme al fratello Sig. Fabio Massaro, ricopre la carica di amministratore delegato di Italbedis, essendo peraltro titolare del 10% delle quote sociali, ed essendo altresì socio di Capital Acque. Pertanto, il Collegio ha, condivisibilmente, rilevato un concreto interesse nella causa del Sig. Flavio Massaro, non ammettendo così la sua testimonianza. Come sottolinea la Suprema Corte, "*L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati*" (Cass. 21/10/2015 n. 21418), interesse sicuramente rilevabile in capo al Sig. Flavio Massaro il quale, rivestendo la carica di amministratore delegato di Italbedis, esercita il potere di rappresentanza della parte, come tale incompatibile con la qualità di teste.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

14) Con il sesto motivo di impugnazione, le parti impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo *ex* art. 829, co. 3 c.p.c. per violazione del principio di non contestazione *ex* art. 115 c.p.c. e *ex* art. 829, co. 1, n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contradditorio, in quanto Cap Holding non avrebbe contestato la ricostruzione storica dei fatti prospettata da Italbedis né avrebbe contestato i fatti di inadempimento addebitati, limitandosi ad offrire una diversa interpretazione delle clausole e così disattendendo quanto previsto dall'art. 115 c.p.c.

L'impugnata Cap Holding ha contestato la fondatezza di tale motivo ribadendo che la sua contestazione è sempre stata circostanziata.

14.1) Al riguardo, va, in primo luogo, segnalato come la doglianza sia stata tardivamente proposta, in quanto per la prima volta evidenziata solo in questa sede come motivo di impugnazione, risultando così inammissibile.

In ogni caso, essa, oltre a essere tardiva, è anche infondata, poiché dagli atti di causa del procedimento arbitrale si evince come la resistente abbia criticato, e quindi contestato, specificatamente quanto ricostruito dalle odierne impugnanti.

Invero, riassumendo brevemente, con riferimento alle violazioni e agli inadempimenti addebitati da Italbedis e Capital Acque, Cap Holding affermava, già nella memoria difensiva di costituzione in arbitrato, di non aver "compiuto alcuna attività concorrenziale a quella di Capital Acque quale risultante dal patto parasociale …" essendo le "c.d. case dell'acqua … delle moderne fontanelle" inidonee, come tali, "a soddisfare i medesimi bisogni" dei prodotti commercializzati dalle odierne impugnanti, sottolineando altresì come quest'ultime fossero "rivolte a clientele radicalmente diverse". Inoltre, l'odierna resistente contestava, altresì, puntualmente, la quantificazione dei danni lamentati dalle impugnanti.

Tali argomentazioni venivano poi riprese e approfondite nei successivi atti del procedimento arbitrale – memorie autorizzate, conclusionale e repliche.

Di conseguenza, ritiene questo Collegio che dall'esame complessivo degli atti di causa possa ritenersi che le contestazioni della resistente siano state circostanziate e specifiche.

15) Con il settimo motivo di impugnazione, le parti impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo *ex* art. 829, co. 1, n. 5 e 823 n. 5 c.p.c. per assenza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di concorrenza sleale, poiché il Collegio si sarebbe "limitato a riportare l'elenco di alcune testimonianze e il commento ad alcune produzioni documentali, per arrivare

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

poi ad esprimere il giudizio sopra citato", non potendosi così identificare "il percorso logico-giuridico posto a supporto della decisione di rigetto delle domande risarcitorie formulate dalle odierne appellanti".

L'impugnata Cap Holding ha lamentato l'inconsistenza e la genericità del settimo motivo circa la mancanza di motivazione per il rigetto della domanda di risarcimento del danno per concorrenza sleale sostenendo che gli arbitri in più punti hanno motivato sulla mancanza degli estremi della concorrenza sleale.

15.1) La doglianza di cui a tale motivo di impugnazione è del tutto infondata.

Invero, il Collegio arbitrale, dopo aver inquadrato la clausola n. 9 "*nell'ambito di quelle limitative la concorrenza oggetto dell'art. 2596 c.c.*" e averne chiarito il significato, ha dedicato un apposito paragrafo del lodo per verificare se " *la convenuta durante il periodo di vigenza della clausola […] avesse violato gli impegni assunti, seguendo – per ipotesi – la prospettazione e l'interpretazione della clausola proposta dalle attrici*", ossia che Cap Holding "*avrebbe violato i Patti vendendo/istallando, a decorrere dall'anno 2006, i refrigeratori oggetto dell'esclusiva di cui all'art. 9 cit. – rectius, le Case dell'acqua – in concorrenza con Capital Acque*". Sul punto, ha affermato che "*Le testimonianze rese dai testimoni […], dedotti dalle attrici, non hanno tuttavia consentito di raggiungere la prova delle denunciate violazioni ed inadempimenti*" e nella parte successiva del paragrafo ha riportato con minuzia le parti delle testimonianze suddette. Inoltre, ha affermato altresì che "*La prova delle concorrenza sleale non si rinviene neppure dall'esame del contenuto della documentazione delle attrici*", le quali allegavano documenti irrilevanti sia per l'impossibilità di collocarli storicamente, sia per l'unilateralità della loro provenienza, sia per il loro contenuto.

In sostanza, la doglianza delle impugnanti si è risolta nella contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dagli arbitri, ciò che in questa sede deve ritenersi senz'altro precluso, come ogni possibilità di far valere eventuali o pretesi "*errori nell'apprezzamento delle risultanze probatorie*" (da ultimo, *ex multis*, Cass. 31/07/2020 n. 16553).

Dalla disamina appena svolta, si evince come il rigetto della domanda di concorrenza sia stato giustificato dal mancato soddisfacimento dell'onere probatorio sotteso all'accoglimento della domanda e come le motivazioni rese dagli arbitri, atte ad esporre l'iter logico-giuridico seguito, siano esaustive, essendo, invece, del tutto priva di fondamento la censura mossa delle parti impugnanti.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

16) Per le ragioni sopra esposte l'impugnazione deve dichiararsi inammissibile, con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.

Il mancato accoglimento dell'impugnazione, esonera questo Collegio dall'esaminare le ulteriori questioni dibattute tra le parti, specie quelle toccate dai motivi di impugnazione proposti dall'impugnata CAP HOLDING SPA in via incidentale "condizionata", con i quali, tra l'altro, è stata ribadita l'eccezione di inopponibilità a Cap Holding di tutte le obbligazioni contenute nel patto parasociale in conseguenza del venir meno della qualità di socio in Capital Acque da parte di Cap Holding a decorrere dal 2006.

17) Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, le impugnanti Italbedis e Capital Acque vanno condannate a rimborsare all'impugnata Cap Holding le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 e con liquidazione dei compensi, riferibili a causa di valore indeterminabile e di complessità alta, ai parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di lodo arbitrale proposta da ITALBEDIS SRL e CAPITAL ACQUE SRL nei confronti di CAP HOLDING SPA, così provvede:

1) dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da ITALBEDIS SRL e CAPITAL ACQUE SRL e conferma il lodo impugnato;

2) condanna ITALBEDIS SRL e CAPITAL ACQUE SRL alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di CAP HOLDING SPA, che si liquidano in complessivi euro 9.515,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/05/2022.

Il consigliere est. — Il presidente

dott. Lorenzo Orsenigo — dott. Domenico Bonaretti

Arbitrato in Italia

Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b